REP N. 47/2018

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

ATS SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

*****

OGGETTO: Contratto per l'affidamento sessennale della gestione degli interventi riabilitativi a favore di utenti del dipartimento di salute mentale della assl di cagliari da realizzarsi nella residenza psichiatrica denominata "srpai" (struttura residenziale psichiatrica per adulti per trattamenti a carattere intensivo) (nel bando e relativi allegati individuata come "comunità ad alta intensità terapeutica") ubicata in comune di Maracalagonis (CA)tra le parti:

- **ATS SARDEGNA** (Codice fiscale: 00935650903 e Partita IVA: 00935650903) con sede legale in Sassari, Via Enrico Costa, 57, 07100 Sassari SS;

E

- la società **COOP. SOCIALE CTR ONLUS A.R.L.** (nel seguito definito anche "Fornitore dei servizi"), con sede legale in Cagliari, Via Roma 167, codice fiscale e partita IVA n. 01361690926.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di novembre, in Nuoro (NU), presso la sede dell'Area

Socio Sanitaria Locale di Nuoro, Via Demurtas n. 1, davanti a me Dott. Alberto Gorini, Ufficiale Rogante dell'Azienda, sono personalmente comparsi:

- dott ANTONELLO PODDA, nato a Nuoro in data 25/05/1968, C.F. PDDNNL68E25F979C, in sostituzione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica (Determinazione Dirigenziale n. 3851 del 11/05/2018) che firma in virtù della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 800 del 15 giugno 2018, domiciliato per la carica presso la sede della ATS;

_ dott Vincenzo Porcu, nato a Cagliari (Ca) in data 10.08.1955, C.F.PRCVCN55M10B354U, in qualità di legale rappresentante della società "Cooperativa Sociale CTR - Comunicazione Territorio Relazioni - Onlus - Società Cooperativa per Azioni", con denominazione abbreviata "Coop. Sociale CTR Onlus", con sede legale a Cagliari, via Roma 167, iscritta al Registro delle imprese di Cagliari il 19 febbraio 1996, nella sezione ordinaria, al numero 01361690926, iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) 123074 il 12 agosto 1983, codice fiscale e partita IVA 01361690926, iscritta all'Albo Società Cooperative con il numero A143992 il 30 marzo 2005, Sezione "Cooperative a

Mutualità Prevalente di Diritto" di cui agli Artt. 111-septies, 111-undecies e 223-terdecies, comma 1, disp. att. c.c., domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima società.

PREMESSO:

- che la preesistente ASL 8 di Cagliari oggi confluita in ATS Sardegna, con deliberazione n. 1900 del 28/10/2013, aveva indetto una gara d'appalto, nella forma della procedura aperta, per l'affidamento, in sei distinti lotti, di servizi a favore di utenti del Dipartimento di Salute Mentale della medesima ASL , da realizzarsi tramite interventi riabilitativi nelle residenze psichiatriche denominate "Comunità ad alta intensità terapeutica" (lotti 1-2-3-4-5) e tramite interventi di supporto alla persona e di promozione delle autonomie, in contesto domiciliare e nelle semiresidenze psichiatriche (lotto 6), per un periodo di sei anni, disponendo contestualmente l'approvazione del bando di gara, del relativo avviso per estratto, del Capitolato Speciale, del Disciplinare di gara e dei relativi allegati;
- che la ATS Sardegna, con deliberazione n. 430 del 15/06/2017, ha disposto in favore della società Coop. Sociale CTR Onlus, in particolare,

l'aggiudicazione definitiva del LOTTO 3, avente ad oggetto la gestione degli interventi riabilitativi nella residenza psichiatrica per adulti a carattere intensivo (SRPAI) da realizzarsi a cura del medesimo soggetto affidatario nella struttura ubicata nel Comune di Maracalagonis (CA);

- che il presente contratto costituisce l'atto di affidamento dei servizi di gestione degli interventi riabilitativi nella residenza psichiatrica denominata "SRPAI" (Struttura Residenziale Psichiatrica Per Adulti Per Trattamenti A Carattere Intensivo) (nel bando e relativi allegati individuata come "Comunità ad alta intensità terapeutica") da realizzarsi a cura della Società Coop. Sociale CTR Onlus nell'immobile sito in Maracalagonis (CA);
- che nel mese di ottobre 2016 la ASL ha chiesto al Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale il parere di compatibilità (D.Lgs 229/99 art. 8 ter, comma 3 – D.G.R. n. 66/22 del 23/12/2015) per la realizzazione di nuova struttura sanitaria;
- che il Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico presso l'Assessorato regionale dell'igiene

e sanità e dell'assistenza sociale in data 23/12/2016 ha espresso il parere di compatibilità di cui sopra valido per un periodo di due anni;

- che nel mese di maggio 2018 l'ATS ha chiesto al medesimo Servizio dell'Assessorato Igiene e Sanità la rettifica del termine di validità del parere di compatibilità succitato prevedendone la durata triennale in quanto, ai sensi del DGR 34/26 del 18/10/2010, la struttura riabilitativa di Maracalagonis ricade nella tipologia ad alta intensità (SRPAI);
- che nel mese di giugno 2018 l'Assessorato all'Igiene e Sanità ha accolto la richiesta dell'ATS estendendo a tre gli anno di validità del parere di compatibilità di cui trattasi come da comunicazione del 21/06/2018 prot. 14332;
- che, pur essendo la soluzione progettuale proposta dalla Società Coop. Sociale CTR Onlus pienamente rispondente alle specifiche del capitolato, l'idoneità all'utilizzo della struttura è comunque vincolata all'ottenimento da parte dell'Assessorato Igiene e Sanità dell'autorizzazione al funzionamento dell'accreditamento della stessa;
- che il Fornitore dei servizi dichiara che quanto

risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dagli allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- che il Fornitore dei servizi ha presentato la stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale; documentazione richiesta ai fini della
- che alla data di stipula del presente contratto non risultano attive convenzioni CONSIP in relazione ai servizi oggetto di affidamento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Valore delle premesse e degli allegati

1.1. Le premesse di cui sopra, gli atti di gara e gli altri documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2. Nel caso insorgessero difficoltà interpretative o contraddizioni in merito alla disciplina del presente rapporto, si farà riferimento al combinato disposto delle clausole del presente contratto e dei documenti di cui al precedente punto 1.1 e, qualora

permanessero contrasti, si adotterà la soluzione più coerente con il testo del presente contratto.

Art. 2. Oggetto del contratto

2.1. La ATS affida al Fornitore dei servizi che, alle specifiche condizioni riportate nel capitolato speciale, nell'Offerta Tecnica presentata in gara e nel presente contratto, accetta, le attività (in seguito congiuntamente denominate "servizi") concernenti la gestione degli interventi riabilitativi nella residenza psichiatrica denominata "SRPAI" (Struttura Residenziale Psichiatrica Per Adulti Per Trattamenti A Carattere Intensivo) (nel bando e relativi allegati individuata come "Comunità ad alta intensità terapeutica") da realizzarsi a cura del medesimo soggetto affidatario nella struttura ubicata nel Comune di Maracalagonis (CA).

2.2. Il Fornitore dei servizi si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni di cui al presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, comprese quelle in materia di sicurezza, e secondo le procedure e le specifiche indicate nel capitolato speciale, oltre che nell'offerta tecnica, fatte salve tutte le soluzioni tecniche migliorative introdotte nel progetto finale della struttura

residenziale, secondo quanto specificato in premessa.

Art. 3. Inizio attività e durata contrattuale

3.1. La struttura residenziale proposta è pronta all'utilizzo con tutti i requisiti richiesti dal capitolato e tutte le soluzioni tecniche migliorative introdotte nel progetto finale.

3.2. L'inizio delle attività di gestione dovrà essere formalizzata in apposito verbale a seguito dell'ottenimento dell'Autorizzazione al funzionamento e dell'Accreditamento della struttura;.

3.3. La durata dei servizi oggetto del presente contratto è di mesi 72 (settantadue) decorrenti dalla data di inizio attività di cui al precedente punto 3.2.

3.4. È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.

Art. 4. Importo stimato del contratto

4.1. In funzione del canone mensile offerto, pari ad € 40.625,00 IVA esclusa, il corrispettivo complessivo sessennale per l'esecuzione del presente contratto da parte del Fornitore dei servizi è determinato nella somma di € 2.925.000,00 IVA esclusa.

Art. 5. Contabilizzazione e fatturazione dei servizi

5.1. La contabilizzazione dei servizi sarà effettuata dal Fornitore dei servizi con cadenza mensile posticipata.

5.2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dalla ATS in favore del Fornitore dei servizi, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

5.3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dei servizi deve indicare il riferimento alla deliberazione di aggiudicazione, oltre che al codice CIG 5390844931 assegnato allo specifico lotto di riferimento, e deve essere intestata e inoltrata alla ATS nelle modalità previste dalla legge.

5.4. La fattura può essere emessa dal fornitore solo successivamente all’esecuzione dei servizi, una volta accertata la conformità alle previsioni contrattuali.

5.5. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere i servizi e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il

Contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r dalla ASL.

5.6. La liquidazione delle fatture sarà effettuata al netto delle eventuali penali accertate ai sensi del successivo articolo 14.

5.7. La ATS verificherà il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei dipendenti delle imprese coinvolte nell'esecuzione dei servizi, attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). Fino all'acquisizione della predetta documentazione in corso di validità o qualora Il Fornitore dei servizi non risultasse in regola con gli obblighi suddetti, la ATS sospenderà il pagamento delle relative fatture fino alla concorrenza dei debiti certificati. Per tale sospensione o ritardo di pagamento il Fornitore dei servizi non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni.

Art. 6. Adeguamento dei corrispettivi

6.1. A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, la revisione dei prezzi potrà essere riconosciuta, su istanza scritta del Fornitore dei servizi, secondo le modalità previste dall'art. 115 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e

integrazioni.

6.2. In assenza dei dati sui costi standardizzati di cui all'articolo 7 comma 4 lettera c) e comma 5 del Codice, la revisione sarà operata sulla base dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e relativo all'anno contrattuale precedente.

6.3. L'adeguamento dei corrispettivi, che non potrà avere natura retroattiva, decorrerà dal mese successivo alla richiesta del Fornitore dei servizi.

Art. 7. Direzione dell'esecuzione del contratto

7.1. Prima dell'avvio dei servizi, e comunque nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore dei servizi è tenuto a comunicare alla ATS l'organigramma della struttura di Coordinamento, nonché il nominativo del Direttore dei Servizi Appaltati e dei Responsabili designati, nonché delle funzioni e responsabilità assegnate.

7.2. Analogamente, prima dell'assunzione dell'appalto, la ATS comunicherà al Fornitore dei servizi i nominativi di tutte le figure dirigenziali coinvolte.

7.3. Per i servizi oggetto della presente gara il

Direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Alberto Santoru, Responsabile della SSD "Riabilitazione, residenzialità e semiresidenzialità", che è responsabile delle operazioni di controllo e verifica sui servizi appaltati.

7.4. Per i servizi oggetto della presente gara il responsabile del procedimento è il Dr. Franco Mario Casula, Funzionario Amministrativo in servizio presso la S.C. Acquisti Servizi Sanitari: egli è responsabile del controllo sull'andamento della spesa derivante dall'esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.

7.5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto si rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

7.6. I rapporti tra la ATS e il Fornitore dei servizi sono tenuti rispettivamente dal Responsabile del procedimento e dal Direttore dei servizi appaltati o da loro incaricati cui la ATS e il Fornitore dei servizi dovranno conferire formalmente adeguati poteri.

7.7. Il Responsabile del procedimento assume il

ruolo di responsabile che sovrintende al presente appalto e rappresenta per la ATS l'interlocutore ufficiale nei confronti del Fornitore dei servizi.

7.8 Il Direttore dei servizi è preposto dal Fornitore dei servizi alla direzione e alla vigilanza complessiva sullo svolgimento dei servizi. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, competono al direttore dei servizi le seguenti attribuzioni:

- intrattenere con il responsabile del procedimento e con il direttore dell'esecuzione del contratto ogni rapporto utile ed opportuno per lo svolgimento dei servizi e dare esecuzione alle disposizioni impartite;
- organizzare, dirigere e condurre i servizi appaltati in conformità agli impegni assunti contrattualmente e alle norme di legge;
- provvedere a quant'altro ritenuto utile ed opportuno per la corretta esecuzione del contratto anche in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.

7.9. Ogni comunicazione tra le Parti concernente gli obblighi contrattuali, quali, ad esempio, disposizioni e richieste della ATS, risposte e contestazioni del Fornitore dei servizi, accordi, ecc., dovrà avvenire per iscritto.

7.10. È inoltre fatto obbligo al Fornitore dei servizi, ogni qual volta la Direzione della ATS lo ritenga necessario, recarsi di persona, od inviare persona dotata di adeguata rappresentatività e gradita alla ATS, presso gli uffici della stessa negli orari stabiliti, per ricevere ordini e comunicazioni relative all'appalto. In caso di urgenza vi si dovrà recare non appena ricevuta la convocazione.

7.11. Il Fornitore dei servizi che personalmente non segua le prestazioni di servizio o che sia impedito, anche temporaneamente, alla firma degli atti nascenti dal contratto, è tenuto a delegare, temporaneamente, un suo legale rappresentante. La delega dovrà pervenire alla ASL a mezzo lettera raccomandata.

Art. 8. Vigilanza, verifiche e controlli

La costante vigilanza e il controllo circa il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali è affidata al Direttore per l'esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 7.3.

Art. 9. Obblighi del Fornitore dei servizi

9.1. Il Fornitore dei servizi deve farsi carico della globale efficienza dei servizi richiesti. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per

l’espletamento dei servizi devono intendersi a completo carico del Fornitore dei servizi.

9.2. Inoltre e in ogni caso, il Fornitore dei servizi, nel momento dell’attivazione del servizio, si impegna a garantire:

- di essere in possesso dei requisiti normativi, tecnici e professionali necessari a dare corretta esecuzione al presente contratto, in conformità alle previsioni del capitolato;
- di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie all’espletamento delle attività di cui al presente contratto, in conformità alle previsioni del capitolato, e di essere munito delle prescritte autorizzazioni, licenze e/o permessi, nel rispetto della limiti imposti dalla normativa vigente, restando inteso che, in ogni caso, il contratto avrà efficacia solo dal momento in cui tutte le necessarie autorizzazioni saranno acquisite;
- di aver adempiuto e di adempiere nel futuro puntualmente a tutti gli obblighi di legge (in relazione soprattutto a salari, contributi, assicurazioni contro gli infortuni) nei confronti dei propri dipendenti, manlevando la ATS da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;

- di avvalersi esclusivamente di personale dipendente qualificato;
- di utilizzare esclusivamente locali ed attrezzature conformi alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riguardo alle norme sull'igiene del lavoro, sulla prevenzione degli incendi e degli infortuni in generale, manlevando la ATS da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- di mantenere la massima segretezza e non utilizzare per scopi diversi dall'esecuzione del contratto, notizie, dati e informazioni di cui sia venuto a conoscenza, anche ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- di collaborare con la ATS in caso di sciopero o di sopravvenute cause di forza maggiore per l'adozione delle misure idonee a garantire la continuità dei servizi;
- di consentire alla ATS di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

- di predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla ATS di monitorare la conformità dei servizi alle disposizioni del capitolato, dell'offerta e del presente contratto;
- di osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni contrattuali tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla ATS;
- di comunicare tempestivamente alla ATS le eventuali variazioni della propria struttura operativa e/o logistica coinvolta nell'esecuzione dei servizi affidati.

Art. 10. Divieto di subappalto e divieto di cessione del contratto

10.1. Non è ammesso il subappalto, stante il fatto che in sede di offerta la società C.T.R. ONLUS ha dichiarato di non voler ricorrere all'istituto del subappalto.

10.4. È fatto assoluto divieto al Fornitore dei servizi di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa, ovvero di consentire il subentro di altri soggetti estranei

alla procedura di gara, ad eccezione di quanto previsto all'art. 116 del Codice.

Art. 11. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

11.1. Il Fornitore dei servizi si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore dei servizi si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le norme regolamentari di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

11.2. Il Fornitore dei servizi si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

11.3. Il Fornitore dei servizi si obbliga, inoltre,

a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

11.4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore dei servizi anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

11.5. Il Fornitore dei servizi è tenuto ad osservare le norme di legge e contrattuali in materia di trattamento retributivo, assicurativo e previdenziale nei confronti di tutti i lavoratori utilizzati nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, secondo le rispettive discipline.

11.6. Il Fornitore dei servizi è tenuto, nei confronti della ATS, agli adempimenti in tema di normativa "antimafia". A tale proposito la ASL, in adempimento delle disposizioni antimafia, ha inoltrato alla competente Prefettura la richiesta di informazioni inerenti eventuali infiltrazioni mafiose a carico della società Coop. Sociale CTR Onlus.

Art. 12. Sicurezza dei luoghi di lavoro

12.1. Il Fornitore dei servizi si impegna a comunicare alla ATS, entro 10 giorni dal perfezionamento del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che sarà il riferimento della società per gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Preliminarmente all'inizio del servizio, il Responsabile suddetto deve presentare il «Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori».

12.2. La società è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti che gli stessi devono compiere, per quanto di competenza in relazione ai rischi intrinseci alla natura delle attività da svolgere.

12.3. L'inosservanza da parte del Fornitore dei servizi delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro costituisce un oggettivo motivo di risoluzione del contratto.

Art. 13. Responsabilità

13.1. Il Fornitore dei servizi è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e risponde nei confronti della ATS, dei dipendenti,

convenzionati ed altri soggetti presenti a qualunque titolo all'interno delle strutture, nonché nei confronti dei pazienti e dei terzi in genere, per ogni danno o infortunio arrecati direttamente o indirettamente a persone o beni mobili ed immobili in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ai presenti servizi, anche se eseguite da parte di subappaltatori.

13.2. A tal fine il Fornitore dei servizi ha stipulato con la Compagnia RAS, in data 15/06/2016, la polizza assicurativa n. 060464001, più volte successivamente integrata, per la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile - RCT - nei confronti della ATS e di terzi, con massimali:

- di Euro 4.000.000,00 per sinistro, con limite di
- di Euro 3.000.000,00 per ogni persona danneggiata;
- di Euro 3.000.000,00 per danni a cose ed animali.

13.3. Inoltre, la medesima polizza assicurativa garantisce i dipendenti del medesimo Fornitore dei servizi – garanzia RCO – con un massimali:

- di Euro 2.582.000,00 per ogni sinistro;
- di Euro 2.500.000,00 per ogni persona danneggiata.

13.4. In ogni caso si conviene e si precisa che il

Fornitore dei servizi sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e che non dovessero essere coperti dalle polizze. La stipula delle predette polizze, infatti, non esonera in alcun modo il Fornitore dei servizi dalla sua piena e diretta responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con il contratto, come specificate nella documentazione di gara.

13.5. La validità delle polizze dovrà permanere dalla firma contrattuale sino ad avvenuta conclusione dell'affidamento, con esito positivo e senza riserva alcuna.

13.6. Ogni onere di polizza deve intendersi ad esclusivo carico del Fornitore dei servizi e compensato nei corrispettivi contrattuali.

14.7. Con riguardo agli articoli 1892 e 1893 c.c., in nessun caso riserve o eccezioni derivanti dall'affidatario saranno opponibili alla ASL.

Art. 14. Inadempimenti e penalità

14.1. La ATS si riserva di effettuare gli opportuni controlli presso le sedi in cui si svolge il servizio al fine di accertare il regolare adempimento degli obblighi di cui alla presente

procedura.

14.2. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali e/o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'immediata risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante contesterà mediante lettera raccomandata AR/PEC le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine, non superiore a sette giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

14.3. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile del procedimento. In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni significate dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l'Amministrazione contraente ritiene di disattenderle e di applicare comunque la penale.

14.4. Si fa presente che l'accettazione del servizio oggetto del presente appalto, da parte dei funzionari ATS competenti, non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a inadempienze non potute rilevare all'atto dell'esecuzione del servizio.

14.5. L'aggiudicatario incorre nelle penalità

previste dall'art. 35 del capitolato in caso di inadempimento e/o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute.

14.6. Le penali che verranno applicate, sono quelle di seguito riportate:

- esecuzione di prestazioni qualitativamente inferiori a quelle pattuite e/o mancata esecuzione delle prestazioni: perdita del relativo compenso. L'effettiva qualità viene accertata in esito a un procedimento in contradditorio tra la ATS e l'aggiudicatario;
- mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e degli obblighi di legge nei confronti del personale. Prima infrazione € 1.000,00 per singolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile;
- inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate, spostamento di orari, mancata informazione, scorrettezza del personale, inosservanza delle prescrizioni esecutive, altre analoghe o similari da € 250,00 a € 1.000,00 in relazione all'entità delle inadempienze.

14.7. In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'ATS potrà rivalersi sulla cauzione

disponibile, ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione. Nei casi di grave recidiva, la ATS ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto.

14.8. Fermo restando quanto disposto dai paragrafi precedenti, in caso di mancata esecuzione dei servizi previsti o di parte di essi, la ATS può provvedervi d'ufficio, ricorrendo a terzi, e ciò a tutto carico dell'aggiudicatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito ed all'applicazione della penalità.

14.9. L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione della penale avverrà mediante emissione di nota di credito, da imputare sui pagamenti periodici, o anche mediante escussione parziale o totale della garanzia fidejussoria definitiva, che dovrà essere reintegrata dall'aggiudicatario.

Art. 15. Cauzione definitiva

15.1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore dei servizi ha consegnato alla ATS polizza fideiussoria n.00A0763836, emessa in data 22/10/2018 dalla compagnia Groupama Assicurazioni SpA, per un importo di € 146.250,00. Nel corso di vigenza contrattuale

il valore della predetta cauzione sarà automaticamente ridotto ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 del D.lgs. 163/2006.

15.2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore dei servizi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la ATS ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali, in alternativa all'effettuazione di corrispondenti trattenute sulle somme dovute al Fornitore dei servizi.

15.3. La predetta garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione del medesimo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della ATS verso il Fornitore dei servizi, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

15.4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dei servizi dovrà provvedere al reintegro della stessa sino all'importo originario o a quello ridotto ai sensi

di legge a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla ATS.

Art. 16. Risoluzione – Condizione risolutiva

16.1. Nel caso le inadempienze contestate si ripetessero e/o qualora l'affidatario non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti dal capitolato e dal disciplinare di gara, oppure si riscontrassero deficienze nel servizio che non consentano la continuazione neppure temporanea del rapporto contrattuale, la ATS potrà risolvere il contratto ed affidarlo a terzi in danno all'inadempiente Fornitore dei servizi, restando impregiudicata l'azione di rivalsa per eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Amministrazione a questo riguardo.

16.2. Sarà altresì causa di risoluzione, l'eventuale sospensione, ritiro o revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

16.3. Il Fornitore dei servizi con la sottoscrizione del contratto espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel capitolato e in tutti gli altri documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, hanno carattere di

necessità. In particolare il Fornitore dei servizi, sottoscrivendo il presente contratto, rinuncia a sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele o particolari accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei servizi.

16.4. L'Amministrazione potrà inoltre procedere di diritto (ipso jure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese dell'operatore economico affidatario inadempiente, la continuità del servizio, oltre che nei casi previsti nei precedenti punti, nei seguenti casi:

1) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'aggiudicatario del servizio in argomento;
2) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
3) frode, grave negligenza e inadempimento nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
4) cessione totale o parziale del contratto;

5) dopo tre contestazioni scritte;

6) nei casi in cui risulti pregiudicata l'efficacia delle coperture assicurative prescritte dal Disciplinare di gara.

L'applicazione delle penali non pregiudica eventuali azioni di risarcimento per il maggior danno subito, derivante dall'inadempimento contrattuale.

16.5. La ATS dovrà comunicare al Fornitore dei servizi, entro 15 giorni (naturali e consecutivi) dalla conoscenza della situazione che determinerebbe la rescissione del contratto, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il mancato esercizio della facoltà di risoluzione non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a proporre un'eventuale domanda di risoluzione in via ordinaria.

16.6. Il Fornitore dei servizi, ove lo ritenga opportuno, ed entro i successivi quindici giorni (naturali e consecutivi) potrà dare risposta alla comunicazione di risoluzione del contratto per addurre al contraddittorio eventuali giustificazioni. Resta alla ATS, nei successivi 15 giorni (naturali e consecutivi) la decisione sulla risoluzione del contratto.

16.7. Il Fornitore dei servizi, anche in caso di

risoluzione del contratto, dovrà garantire il servizio fino all'affidamento del medesimo al nuovo aggiudicatario. Avvenuta la risoluzione, la ATS e il Fornitore dei servizi determineranno in contraddittorio lo stato di avanzamento del servizio che darà luogo alla redazione del conto finale di liquidazione.

16.8. La ATS, nel richiedere la risoluzione del contratto, non rinuncia al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore dei servizi il rimborso dell'eventuale incremento dei costi rispetto a quelli che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. A tale riguardo la ATS sospenderà i pagamenti delle prestazioni sino alla quantificazione del danno che il Fornitore dei servizi è chiamato a risarcire, operando anche eventuali compensazioni sui crediti vantati dallo stesso.

16.9. Nell'ipotesi in cui pervenissero alla ATS positive informazioni, ai sensi degli articoli 91 e 94 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, circa la presenza o il tentativo di infiltrazione mafiosa all'interno della Società Coop. Sociale CTR Onlus, il contratto sarà risolto ipso jure e troveranno

applicazione le disposizioni dettate per la risoluzione per inadempimento in danno del Fornitore dei servizi.

Art. 17. Danni e rischi

17.1. Il Fornitore dei servizi sarà responsabile nei confronti della Azienda Sanitaria per qualsiasi danno che possa derivare dalla imperfetta esecuzione dei servizi appaltati.

17.2. Dovendo la ASL garantire la continuità delle prestazioni e dei servizi erogati nei confronti della popolazione assistita in quanto servizio pubblico essenziale, l'appaltatore dovrà garantire l'esecuzione dei servizi in ogni caso, anche in presenza di eventi esterni (manifestazioni, eventi meteorologici, ecc.).

17.3. In particolare anche per il caso di sciopero, il Fornitore dei servizi dovrà comunque garantire i servizi minimi di propria competenza con modalità e livelli di svolgimento tali da assicurare la continuità e il mantenimento degli standard qualitativi.

17.4. Qualora si verifichino degli eventi di carattere straordinario non prevedibili, ovvero si abbiano motivi per ritenere che uno di detti eventi si possa verificare, il Fornitore dei servizi dovrà

darne immediata comunicazione alla ATS e dovrà prestare la collaborazione necessaria a minimizzare le conseguenze di tale evento anche, se del caso, incrementando gli orari di lavoro.

Art. 18. Forza maggiore. Emergenze

18.1. Il Fornitore dei servizi è tenuto a dare immediata comunicazione alla ATS del verificarsi di sopravvenute cause di forza maggiore che possano compromettere, in tutto o in parte la continuità e l'adeguatezza dei servizi. La ATS promuoverà, in contraddittorio con il Fornitore dei servizi, le misure eventualmente necessarie per ovviare alle sopravvenute circostanze.

18.2. Qualora, in presenza di situazioni di cui al presente articolo, l'adozione di misure tempestive consenta lo svolgimento dei servizi in conformità alle previsioni contrattuali o comunque di ridurne gli effetti, il Fornitore dei servizi, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla ATS, dovrà provvedervi in piena autonomia.

18.3. Il Fornitore dei servizi dovrà altresì rendersi disponibile ad accettare variazioni ai servizi, su specifica richiesta della ATS, in presenza di situazioni di urgenza od emergenza derivanti da sopravvenute cause di forza maggiore.

Art. 19. Controversie

19.1. Le Parti s'impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione delle controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione e all'interpretazione del contratto.

19.2. Per ogni controversia relativa al presente contratto si stabilisce di comune accordo tra le parti la competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

Art. 20. Norme transitorie e finali

20.1. Tutte le spese derivanti dal contratto sono a carico del Fornitore dei servizi, che se le assume espressamente.

20.2. Eventuali modifiche, integrazioni o deroghe del contratto e dei suoi allegati, devono risultare da specifiche pattuizioni scritte.

20.3. Il Fornitore dei servizi dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e pertanto soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ai sensi del D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni; conseguentemente al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore dei servizi. Dichiara che il presente

contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata al DPR n. 642/1972, come modificato dall'art. 17 del d.lgs. n. 460/1997.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene dalle parti sottoscritto come segue:

data 15/11/2018

PER LA DITTA

Dott. Vincenzo Porcu

PER L'ATS SARDEGNA

Dott. Antonello Podda

UFFICIALE ROGANTE

Dott. Alberto Gorini

Il sottoscritto Vincenzo Porcu, quale legale rappresentante del Fornitore dei Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di avere esatta conoscenza di tutti i documenti di gara, amministrativi e tecnici e dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato e di approvare specificamente le clausole e condizioni di tutti gli articoli del presente contratto di seguito elencati: Art. 1. Valore delle premesse e degli allegati, Art. 2. Oggetto del contratto, Art. 3. Inizio attività e

durata contrattuale, Art. 4. Importo stimato del contratto, Art. 5. Contabilizzazione e fatturazione dei servizi, Art. 6. Adeguamento dei corrispettivi, Art. 7. Direzione dell'esecuzione del contratto, Art. 8. Vigilanza, verifiche e controlli, Art. 9. Obblighi del Fornitore dei servizi, Art. 10. Divieto di subappalto e divieto di cessione del contratto, Art. 11. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Art. 12. Sicurezza dei luoghi di lavoro, Art. 13. Responsabilità, Art. 14. Inadempimenti e penalità, Art. 15. Cauzione definitiva, Art. 16. Risoluzione – Condizione risolutiva, Art. 17. Danni e rischi, Art. 18. Forza maggiore. Emergenze, Art. 19. Controversie, Art. 20. Norme transitorie e finali.

Per il Fornitore dei servizi

Coop. Sociale CTR Onlus

Sig. Vincenzo Porcu

Nuoro, lì 28/11/2018

Certifico io sottoscritto Dott. Alberto Gorini, Ufficiale Rogante, che i Signori:

-Antonello Podda, nato a Nuoro in data 25/05/1968, C.F. PDDNNL68E25F979C, in sostituzione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica (Determinazione Dirigenziale n. 3851 del 11/05/2018) che firma in virtù della delega

conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 800 del 15 giugno 2018, domiciliato per la carica presso la sede della ATS;

-Vincenzo Porcu, nato a Cagliari (Ca) in data 10.08.1955, nella sua qualità di legale rappresentante della Società Coop. Sociale CTR Onlus;

hanno, alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.--

---